

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 agosto 2022, n. 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 settembre 2022, dove ha acquisito il n. 156 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 novembre 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 dicembre 2022, n. 32.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino:

- il disegno di legge di stabilità regionale;
- il disegno di legge di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).

PROGETTO DI LEGGE N. 155 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023”

Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2023 il pdl contempla otto articoli, oltre a quello sull'entrata in vigore.

L'articolo 1, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2023-2025 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2, introdotto nel testo in esito all'approvazione da parte della Prima Commissione, nella seduta del 30 novembre 2022, di un emendamento depositato dalla Giunta regionale nella seduta del 26 ottobre 2022, finalizzata all'illustrazione (oltre che della proposta di deliberazione amministrativa n. 54 “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025”) dei progetti di legge n. 154, 155 e 156, ridetermina l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economica, a decorrere dall'anno d'imposta 2023.

Viene ridotta al 3,90% l'aliquota applicata nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), attualmente fissata all'8,50% dal D.lgs. 446/1997 (art. 16, comma 2). La riduzione, disposta relativamente all'esercizio delle attività istituzionali, è dunque di 4,6 punti percentuali e si pone l'obiettivo di riequilibrare il trattamento fiscale dei soggetti che operano nel settore dell'assistenza sui quali, attualmente, grava un onere differenziato in ragione della propria natura giuridica (pubblica o privata). Il minor gettito ottenuto applicando alla base imponibile la differenza tra aliquota base e rideterminata è quantificato in 8,8 milioni di euro annui (a decorrere dal 2023).

Viene inoltre stabilito l'aumento dello 0,92% dell'aliquota IRAP per i soggetti esercenti attività nei seguenti settori (ricadenti in sette codici Ateco): fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; servizi postali e attività di corriere; telecomunicazioni; attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

L'applicazione di tale aumento di aliquota alla base imponibile dei soggetti che operano nei citati settori di attività comporta un maggior gettito quantificato in 19,6 milioni annui (a decorrere dal 2023), risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020; si tiene conto dell'aggiornamento in aumento delle previsioni di gettito della manovra IRAP attualmente in vigore su banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione (che già ricadono in due dei suddetti settori di attività), comunicate dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Conseguentemente il comma 4 provvede ad abrogare due norme regionali attualmente vigenti che regolano la tassazione dei soggetti di cui sopra.

Il comma 3 precisa poi che la maggiorazione di aliquota non si applica alle nuove imprese giovanili e femminili e alle cooperative sociali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2006 ("Disposizioni in materia di tributi regionali").

Il comma 5, infine, quantifica le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo nel suo complesso in 10,8 milioni di euro.

L'articolo 3 prevede che dal 1° gennaio 2023 la tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali sia ridotta di un ulteriore 25% rispetto al 50% già previsto dal comma 1 bis, dell'art. 63 della legge n. 342/2000 (Misure in materia fiscale).

Nello specifico, tale comma dispone che i citati veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, paghino una tassa automobilistica ridotta del 50%, ove in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17/12/2009, riportato sulla carta di circolazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

L'articolo intende agevolare i 10.151 veneti, proprietari dei suddetti veicoli, visti i costi necessari ad ottenere la certificazione di rilevanza storico collezionistica, evitando che il patrimonio veicolare regionale venga depauperato della presenza o circolazione di veicoli di pregio. Tarandosi sul calcolo della tassa dovuta per l'annualità 2021 dai suddetti contribuenti, la riduzione stimata del gettito conseguente allo sgravio di un ulteriore 25% ammonterebbe ad euro 1.000.000 per ogni esercizio del triennio 2023-2025.

L'articolo 4 stabilisce che l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale a carico di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, individuati quali "disabili gravi", disposta dall'art. 8, comma 7, della legge 449/1997 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") con riferimento a determinati autoveicoli e motoveicoli, sia riconosciuta a prescindere dall'adattamento del veicolo, così come previsto dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'emanazione della propria Circolare n. 11/E del 21/5/2014.

Al fine di semplificare le procedure di accertamento tributario, l'articolo 5 prevede che i soggetti interessati all'esonero del pagamento della tassa automobilistica regionale - fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 94 del D.lgs. 285/1992 ("Nuovo Codice della strada") - presentino alla struttura regionale competente in materia di tributi idonea documentazione di data certa, regolarmente trascritta al PRA, attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

Viene inoltre previsto che la condizione di esonero non opera nel periodo d'imposta in cui sia stato pubblicato il decreto dirigenziale che comunica l'avvio delle attività di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662/1996").

Si stabilisce infine che, in caso di perdita di possesso del veicolo per demolizione o esportazione definitiva all'estero, se avvenuto entro il termine ultimo per il pagamento, venga meno l'obbligo di pagare la tassa dall'anno di imposta in cui si è verificato l'evento, anziché dal periodo d'imposta successivo.

L'articolo 6 modifica in vari punti l'art. 2 della l.r. 35/2021, che dal 2022 esenta dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati che, nel Veneto, sono complessivamente 22.

In particolare, viene aggiornata la decorrenza al 2023 ed inserita la precisazione che per ottenere l'esenzione, devono risiedere in Veneto non solo il richiedente beneficiario (genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale), come già previsto, ma anche il minore.

Inoltre: si precisa cosa si intenda per trapianto d'organo in modo da definire il concetto rilevante ai fini fiscali e chiarendo che la possibilità di conseguire l'esenzione sussiste anche qualora sia effettuato presso una struttura sanitaria collocata al di fuori del territorio regionale; si specifica che sono esclusi dall'esenzione gli usufruttuari del veicolo, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e gli utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, anche se questi ultimi restano comunque soggetti passivi di imposta.

Ancora, si prevede che i soggetti interessati comunichino alla struttura regionale competente per materia dell'Area Sanità non solo i dati necessari al conseguimento dell'esenzione, ma anche tutti gli elementi che comportano la perdita dell'esenzione conseguita.

L'articolo 7 prevede che dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale siano esentati dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione. Attualmente, infatti, la Regione è sia soggetto creditore dell'entrata della tassa che soggetto debitore, essendo tenuta al pagamento della medesima per i propri veicoli, con inutili passaggi burocratici che non comportano alcun beneficio per l'amministrazione e vengono dunque meno.

In previsione del passaggio dall'Agenzia delle Entrate alla Regione della gestione delle attività relative al riconoscimento dell'esenzione per disabilità dal pagamento della tassa automobilistica, l'articolo 8 dà una prima regolamentazione di base alla materia delle esenzioni regionali per disabilità (sono 10.000 i disabili che mediamente acquisiscono l'esenzione nel corso di un anno solare), prevedendo che dal 1° gennaio 2023 i soggetti che abbiano conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l'ac-

certamento dello stato di disabilità e di gravità e che siano interessati all'esenzione dal pagamento della tassa, debbano presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di tributi, che la concede con decorrenza non antecedente la data dell'accertamento, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legislazione nazionale.

Viene, inoltre, chiarito che il diritto al rimborso della tassa eventualmente versata si prescrive nei termini di prescrizione generali previsti dalla legge, ovvero con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

L'articolo 9 modifica la legge regionale in materia di tributi, n. 19/2005, per adeguarla ai nuovi scaglioni IRPEF previsti dalla legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, commi 2 e 3).

In particolare, viene alzato da 45.000 a 50.000 euro il limite di reddito previsto per la fruizione, da parte di soggetti disabili (o con a carico un disabile), della riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF prevista dalla norma (0,90%, rispetto all'1,23% di base). Le modifiche previste si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022.

Considerando che i cittadini della Regione Veneto disabili o con a carico un disabile sono 673, si stima che il minor gettito di entrata conseguente all'innalzamento della soglia di reddito per ottenere la riduzione di aliquota ammonti a circa 100.000 euro per ogni esercizio del triennio (considerando i soggetti disabili o con a carico un disabile per la fascia 45-50.000 euro).

L'articolo 10 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE N. 154 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023"

Il testo contiene 3 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2023-2025.

Tramite l'articolo 1 si intende promuovere l'attrattività territoriale degli investimenti e favorire l'operatività dell'istituenda Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia-Rodigino, favorendo sia il rientro di investimenti da parte di imprese che in precedenza hanno delocalizzato le produzioni, sia l'arrivo sul territorio di nuovi investimenti di imprese attualmente non presenti. Gli interventi pianificati per raggiungere tali obiettivi sono i seguenti:

- verrà predisposto un sito informativo per la promozione degli investimenti che rappresenterà la piattaforma di comunicazione regionale verso gli investitori esteri;
- si realizzerà una piattaforma web contenente la mappatura georeferenziata delle aree industriali, artigianali e commerciali infrastrutturate per accogliere investimenti;
- verrà creato, nell'ambito del suddetto sito informativo, uno sportello digitale unico per il coordinamento dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZLS;
- si realizzeranno attività informative sulle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nel territorio regionale ed in particolare nella ZLS.

Per lo sviluppo di detti strumenti si prevede che la Giunta regionale possa definire accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con il sistema camerale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, nonché con altri soggetti o enti pubblici e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale e che tali accordi possano prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie finalizzate alla realizzazione dell'investimento.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sono quantificati in complessivi euro 140.000 nell'esercizio 2023, di cui 120.000 euro in conto capitale e 20.000 euro correnti.

L'articolo 2 intende inserire nella legge regionale n. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" una norma finalizzata a studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione che analizzino specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica, individuandone le relative soluzioni.

La Giunta regionale viene dunque autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni al fine di predisporre particolari progetti di attività, studi e ricerche nella suddetta materia.

Gli oneri correnti conseguenti all'applicazione dell'articolo sono quantificati in euro 50.000 nell'esercizio 2023.

Intendendo perseguire una gestione più trasparente e in linea con le sopravvenute normative per la gestione dei bilanci pubblici, l'articolo 3 modifica l'articolo 75 della legge regionale n. 11/2001 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo N. 112/1998"), al fine di disciplinare le modalità contabili per il versamento delle tariffe per le ispezioni già svolte da ARPAV – nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo – sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende definite "di soglia inferiore", secondo quanto impartito dal D.lgs. 105/2015 (ovvero il provvedimento con cui è stata recepita la Direttiva 2012/18/UE - cd. Seveso III - a cui tutti gli Stati membri della comunità europea dovevano allinearsi entro il 31 maggio 2015).

Mancando disposizioni regionali disciplinanti le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle tariffe, Arpav ha provveduto dal 2015 al 2021 ad introitare gli oneri corrisposti dai Gestori, applicando, ai fini della copertura dei relativi costi, le tariffe relative alle ispezioni indicate in apposita tabella allegata al D.lgs. 105/2015. L'importo introitato da Arpav negli anni in questione per tali ispezioni ammonta complessivamente ad euro 247.000 (con previsione di riscossione per esercizio finanziario di euro 50.000). L'articolo 3, dando compiuta attuazione a quanto previsto dal citato D.lgs., provvede ora a disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe previste per le ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto.

Tramite l'inserimento di due commi al testo dell'articolo 75 della l.r. 11/2001 si è dunque optato per una novellazione che mantenga in capo ad ARPAV la titolarità dell'entrata e della spesa: nel bilancio regionale questa partita si concretizza con una minore entrata e, di conseguenza, con una minore spesa, a decorrere dall'esercizio 2023 e per euro 50.000 annui.

PROGETTO DI LEGGE N. 156 “BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025”

Tale provvedimento, di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 “Nota integrativa”, ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento.

Dalla Nota - alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2023-2025 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel DEFR, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dal pdl 156 (che ricomprendono quelle scaturenti dai pdl 154 e 155) risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, escludendo quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie, l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Relativamente agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in “parte corrente” e “parte capitale”. Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. L'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 274 milioni nel 2023, a 239 milioni nel 2024 e a 221,4 milioni nel 2025 (pressoché interamente di parte corrente);
- Fondo rischi spese legali: in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, vengono accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

Gli stanziamenti previsti a bilancio 2023-2025 ammontano ad euro 500.000 per quello di parte corrente e ad euro 800.000 per quello di parte capitale in ciascun esercizio del triennio 2023-2025;

- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – ai sensi dell'art. 5 (Interventi di completamento della rete acquedottistica prevista dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto) della l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,3 milioni nel 2023 e a 5,7 milioni sia nel 2024 che nel 2025. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranches di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;
- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: ammonta a 19,7 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2023-2025.

Con il bilancio di previsione 2023-2025 viene inoltre autorizzata (tramite l'articolo 3 del pdl) la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 185,2 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2021 lo stock al 31/12/2015 viene dunque ridotto di 121,5 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2022-2024, in ottemperanza a quel che dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le cosiddette partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,93 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (157,5 milioni) - che ammontano a complessivi 3.308,5 milioni.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.306,5 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2023 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.492,4 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.754,9 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.466,9 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.284,1 milioni;

Il primo aggregato (1.492,4 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio; queste sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.144,8 milioni), tra le principali delle quali - disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2023 - si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 597 milioni;
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 360 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale-attività ordinaria: 55 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 11 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 45 milioni;

- addizionale IRPEF da attività di controllo: 15 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

L'articolo 4 del pdl autorizza il ricorso all'indebitamento per un investimento di complessivi 85 milioni di euro da destinare all'impiantistica sportiva per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, suddivisi in 40 milioni di euro nel corso del 2024 ed ulteriori 45 milioni nel corso del 2025.

Nel corso del 2024 è previsto inoltre l'investimento da 300 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova, già autorizzato dall'articolo 4 della l.r. 34/2021 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2022).

L'allegato B del pdl 155 (Legge di stabilità regionale 2023) fornisce riscontro al riguardo.

I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio per il triennio 2023-25 sono i seguenti:

- la riconferma di 31 milioni annui nel triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- la riconferma dello stanziamento di quasi 6,2 milioni per le borse di studio, di 10 milioni per il rafforzamento degli ESU e di 3 milioni per il buono scuola (L.R. n. 1/2001);
- 78 milioni stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale;
- 16,5 milioni per ciascun esercizio del triennio per le opere di prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- 17,3 milioni nel 2023 e 8,2 milioni nel 2024 per interventi a favore dei Comuni volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;
- 8,3 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 per l'adeguamento della rete viaria regionale (vanno annotati, tra questi, i 3,9 milioni nel biennio per la realizzazione del Terraglio Est ed i 4,37 milioni nel 2023 per l'ultima tranches della tangenziale di Vicenza);
- 10,3 milioni complessivi nel biennio 2023-2024 per il completamento della Treviso-Ostiglia (1 milione nel 2023 di risorse regionali e 9,3 milioni nel biennio di risorse statali);
- il finanziamento di 9,9 milioni nel 2023 per opere di bonifica ambientale;
- il finanziamento per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali, che viene incrementato rispetto agli anni precedenti e portato ad oltre 22,3 milioni annui;
- 3,4 milioni nel 2023 per l'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale;
- oltre 14,2 milioni nel 2023 e 1,97 milioni nel 2024 e nel 2025 per il finanziamento dei livelli aggiuntivi di assistenza (extra-LEA), tra cui vanno annotate le azioni a favore dei soggetti afflitti dalla sindrome di Sjogren e l'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'azienda Ulss n. 2;
- restano garantiti oltre 15 milioni annui per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia;
- il finanziamento per oltre 15,5 milioni nel 2023 ed oltre 21 milioni nel 2024 e 2025 delle funzioni delegate alle Province, di cui 2 milioni annui per il ristoro dei canoni idrici, 5 milioni annui per gli alunni con disabilità, quasi 7 milioni annui per la polizia provinciale, 11 milioni nel biennio 2024-2025 per i centri per l'impiego e 1,65 milioni del fondo per le funzioni delegate;
- la conferma dei 2 milioni annui nel triennio 2023-2025 a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

Sul fronte della programmazione comunitaria, la quota complessiva di cofinanziamento regionale – pari a 38 milioni nel triennio –, assieme ai finanziamenti statali e comunitari già allocati a bilancio, garantisce la conclusione della "vecchia" programmazione 2014-2020.

Per la nuova programmazione 2021-2027, al fine di garantire la piena ed efficiente operatività nella gestione delle risorse – seppur in attesa dei piani di riparto delle risorse comunitarie e statali – sono stati stanziati nel bilancio 2023-2025 quasi 230 milioni complessivi.

La tabella sottostante riporta il dettaglio nel triennio:

| Fondo | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| FESR | 3,21 | 0,24 | 0,04 |
| FSE | 0,98 | - | - |
| FEASR | 17,80 | 13,57 | 1,62 |
| FEASR - FEAMPA | 0,54 | - | - |
| Totali programmazione 2014-2020 | 22,52 | 13,81 | 1,67 |
| FESR | 6,06 | 34,22 | 45,86 |
| FSE PLUS | 26,97 | 35,39 | 47,57 |
| FEASR | 3,49 | 6,78 | 18,73 |
| FEAMPA | 1,20 | 1,80 | 1,80 |
| Totali programmazione 2021-2027 | 37,73 | 78,20 | 113,96 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 60,25 | 92,01 | 115,63 |

Nel corso della richiamata seduta del 26/10/2022, finalizzata all'illustrazione dei progetti di legge n. 154, 155 e 156, la Giunta regionale ha depositato quattro emendamenti al pdl 156:

- l'emendamento n. 1 apporta alcune modifiche ai commi 2 e 5 dell'articolo 3, aumentando dal 5,3% al 6% il tasso d'interesse massimo da applicare alle operazioni di indebitamento autorizzate per la copertura del citato DANC, a causa della forte crescita

dei tassi di mercato di riferimento, registrata e attesa, anche a seguito dell'aumento dei tassi di riferimento da parte della BCE; ed aumentando corrispondentemente gli oneri di ammortamento per gli esercizi 2024 e 2025;

- l'emendamento n. 2 apporta speculari modifiche ai commi 3 e 7 dell'articolo 4, che autorizza il ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, quanto al tasso (da 5,3% a 6%) e agli oneri di ammortamento.
- l'emendamento n. 3 introduce nel testo il medesimo articolo già contenuto nella l.r. 36/2021 (Bilancio di previsione 2022-24) che, al fine di realizzare il nuovo polo della salute di Padova, autorizza la Giunta regionale a ricorrere all'indebitamento, per un importo non superiore a 300 milioni di euro, erogabile dall'esercizio 2024, in una o più soluzioni; il riscontro di copertura è a valere sulle risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario. Gli oneri di ammortamento – a fronte di un tasso d'interesse fissato (come nel caso degli emendamenti precedenti) al 6% - sono stimati in euro 21.679.775,24 per gli anni 2025 e seguenti e trovano copertura con le risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario.
- l'emendamento n. 4 apporta agli allegati 5 (prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie) e 6 (prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli) le necessitate modifiche, finalizzate a recepire nel bilancio 2023-2025 le variazioni conseguenti alla manovra aggiuntiva IRAP (di cui al richiamato emendamento al pdl 155) e agli emendamenti n. 1, 2, 3 di cui sopra, che hanno comportato una rimodulazione/integrazione degli stanziamenti relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Va infine registrato il deposito da parte della Giunta regionale, in data 29/11/2022, dell'emendamento n. 5 al richiamato allegato 6, volto a recepire anche le richieste emendative emerse nel corso dell'istruttoria sul pdl svolta nelle commissioni consiliari, che hanno comportato una rimodulazione/integrazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2023-2025".

Le variazioni apportate alle dotazioni iniziali di Missioni e Programmi riguardano le seguenti leggi regionali:

- n. 5/2012 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" (+ euro 100.000 rispetto ai 100.000 iniziali);
- n. 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" (+ euro 2.000.000 rispetto ai 18.172.400 iniziali);
- n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale", art. 18 "Programma regionale per la promozione dei grandi eventi" (+ euro 500.000 rispetto ai 2.500.000 iniziali);
- n. 44/2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", art. 24 "Azioni regionali a favore della candidatura della Valle d'Alpone nella lista del patrimonio mondiale Unesco" (+ euro 50.000);
- n. 8/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", articolo 11 "Contributi a favore dell'impiantistica sportiva" (+ euro 300.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" (+ euro 720.600 rispetto ai 2.755.400 iniziali);
- n. 34/2014 "Disciplina delle associazioni pro loco" (+ euro 50.000 rispetto ai 300.000 iniziali);
- n. 11/2010 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010", art. 4 "Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis Unesco" (+ euro 20.000 rispetto agli 80.000 iniziali);
- n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (+ euro 200.000 rispetto a 1.800.000 iniziali);
- n. 2/2006 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", art. 25 "Sviluppo del marketing territoriale" (+ euro 250.000 rispetto ai 250.000 iniziali);
- n. 13/2022 "Disciplina delle attività di protezione civile", artt. 17-18-20 (+ euro 500.000 per spese correnti), artt. 3-26-27 (+ euro 500.000, di cui 200.000 per spese correnti e 300.000 per spese in conto capitale) per complessivi +1.000.000 (rispetto ai 2.785.000 iniziali);
- n. 23/2017 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" (+ euro 700.000 rispetto ai 300.000 iniziali);
- n. 48/2017 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" (+ euro 330.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 1/2000 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" (+ euro 300.000 rispetto ai 2.000.000 iniziali);
- n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" (+ euro 394.500 rispetto ai 905.500 iniziali);
- n. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" (+ euro 50.000);
- n. 34/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" "azioni regionali per il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione" (+ euro 250.000 rispetto ai 750.000 iniziali);
- n. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" (+ euro 400.000 rispetto ai 4.753.500 iniziali);
- n. 34/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022", art. 12 "Azioni regionali per contrastare la diffusione delle patologie della vite" (+ euro 134.900 rispetto ai 350.000 iniziali);
- n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" (+ euro 100.000 rispetto a 1.700.000 iniziali);
- n. 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" (+ euro 50.000 rispetto a 1.200.000 iniziali);
- n. 16/2022 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale" (+ euro 240.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 43/1980 "Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCEM" (+ euro 50.000 rispetto ai 150.000 iniziali);
- n. 35/2001 "Nuove norme sulla programmazione" (+ euro 50.000);
- n. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" (+ euro 880.000 rispetto ai 1.880.000 iniziali).

Inoltre +500.000 euro sono stati aggiunti per spese di funzionamento dell'amministrazione regionale, sul fronte informatico.

Il tutto, per complessivi +9.620.000 euro nell'esercizio 2023, è stato coperto a valere sul fondo di cui all'articolo 18 della l.r. 39/2001 che, tramite l'emendamento n. 4, viene aumentato di 8.818.000 euro rispetto ai 3.913.259,64 di cui al testo iniziale del progetto di legge (vedasi allegato 13 "Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie").

I cinque emendamenti in questione sono stati esaminati ed approvati dalla Prima Commissione nella seduta del 30 novembre 2022, nel corso della quale sono stati esaminati e licenziati per l'Aula i testi dei progetti di legge n. 154, 155 e 156.

Nel ricordare che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, ha concluso i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame di Stabilità (pdl 155), Collegato (pdl 154) e Bilancio (pdl 156) - che il D.lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione - nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari, sia tramite memorie ed osservazioni scritte trasmesse al Consiglio.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2023-2025, in data 2 novembre; ne sono seguite ulteriori, svolte dalla Terza Commissione (il 9 novembre), dalla Sesta (il 16 novembre) e dalla Quinta (il 17 novembre).

Per quanto concerne il pdl 156 "Bilancio di previsione 2023-2025", in data 28 settembre il Collegio dei revisori dei conti - successivamente audito in Prima Commissione, il 30 novembre - ha espresso parere favorevole.

Tra il 17 ed il 24 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

In data 14 novembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso - conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 - parere favorevole all'unanimità sui tre progetti di legge, fornendo al contempo indicazioni in merito a tematiche afferenti a diverse Missioni del bilancio di previsione.

Nella seduta del 30 novembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso dei pdl 155 e 156, come detto, sono stati approvati complessivamente sei emendamenti depositati dalla Giunta regionale, di cui si è dato conto precedentemente.

Per il progetto di legge n. 155 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 154 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 156 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

proviamo a riprendere il filo della discussione attorno alla programmazione economico-finanziaria di questa Regione, che ci vede impegnati ormai da un paio di settimane nella fase più delicata, quella più rilevante dell'Amministrazione regionale.

Dicevo, proviamo a tenere il filo della discussione arrivando all'atto finale di questa sessione di bilancio, cioè al documento che si occupa esplicitamente dell'allocazione delle risorse, documento all'interno del quale dovremmo finalmente trovare le risposte alle tante questioni che abbiamo posto in questi giorni.

Sappiamo esattamente quanto la crisi economica e sociale stia già impattando e impatterà in misura ancora maggiore nei prossimi mesi. Oggi è uscito anche sulla stampa il resoconto di Banca d'Italia, che fotografa in maniera chiara cos'è accaduto anche alla nostra Regione negli ultimi mesi del 2022 e cosa ci aspetterà nei prossimi anni.

Abbiamo visto come la ripresa economica, rispetto alla quale il Veneto sembrava avere delle performance interessanti, abbia già cominciato a rallentare alla fine di questo 2022 e come verosimilmente - dice Banca d'Italia - sia destinata a rallentare ancora nel corso del prossimo anno.

Addirittura alla fine del 2021, per la prima volta dalla pandemia, i dati sulla crescita economica regionale sono tornati in area negativa, e dunque la fase espansiva, quella che avevamo pensato potesse essere una sorta di rimbalzo economico, non solo si è già fermata, ma rischia anche di tornare indietro.

Banca d'Italia ci ricorda e ci conferma come i rincari di gas e di energia elettrica abbiano già, ovviamente, cominciato a manifestare i loro effetti certamente sui costi di produzione, ma si stiano già anche trasferendo sui beni di consumo, e sono dunque

destinati ad alimentare la crescita della spinta inflazionistica.

Volendo guardare anche al quadro occupazionale del mercato del lavoro, vediamo come, malgrado i livelli di occupazione della nostra Regione siano e siano sempre stati assolutamente positivi, malgrado questo, nel 2022 il ricorso alle ore di cassa integrazione, al netto ovviamente del periodo Covid, è ancora tre volte superiore ai livelli ordinari prima della pandemia.

Quindi anche Banca d'Italia conferma, per la fine di questo anno e per i prossimi, quel quadro di preoccupazione e di incertezza di cui abbiamo spesso parlato in questi giorni; un quadro in netto peggioramento, che verosimilmente travolgerà la nostra economia come quella nazionale.

Noi ci troviamo nella condizione in cui il contesto economico e sociale in peggioramento di cui stiamo parlando manifesta, evidentemente, delle necessità sempre crescenti sia sul fronte delle politiche economiche che sul fronte delle politiche di natura sociale e socio-sanitaria.

Allora, se siamo in un contesto in cui l'economia e la società ci chiedono un maggiore impegno anche dal punto di vista economico, capirete bene che è complicato poter offrire risposte adeguate se le risorse rimangono quelle solite. Sul punto vorrei, giusto perché ritengo utile chiudere il cerchio della discussione che abbiamo fatto in questi giorni, tornare sul contesto della fiscalità o della finanza regionale per puntualizzare alcune cose che ci possono servire anche nella discussione di oggi.

La prima cosa che vorrei dire è che sia chiaro a tutti, anche se sono certa che è notizia nota, che non è vero che i Governatori o i Presidenti di Regione non hanno mai messo l'addizionale IRPEF, perché ce n'è uno che l'ha messa, recentemente, nel 2001, in questa Regione, e si chiamava Giancarlo Galan. Forse il presidente Zaia si è dimenticato questo dettaglio. Ebbene, il presidente Galan, nel 2001, decide di mettere l'addizionale IRPEF, per la prima volta, in questa Regione. Questo a proposito di coraggio e di visione.

Ma il presidente Galan, in quegli anni, non si limita a mettere l'addizionale IRPEF. Ricordo, peraltro, che il Vicepresidente si chiamava, se non sbaglio, Luca Zaia. Ma forse sono io che ho una memoria troppo di ferro per questo Consiglio regionale. Infatti, negli anni della Presidenza Galan e della Vicepresidenza Zaia mettiamo, dunque, l'addizionale IRPEF, portiamo l'indebitamento regionale ai livelli massimi storici, ricorriamo a tutte le forme di indebitamento alternative al mutuo che la legge ci consentiva di attivare (penso al DANC, e dopo ne riparlamo, penso al fondo anticipazione liquidità) e investiamo tantissimi soldi in una serie di opere; abbiamo citato ieri, ad esempio, il Passante di Mestre, ma potremmo citarne altre, il MOSE e altre ancora, che hanno provato a spingere la Regione del Veneto, spingendo appunto sull'acceleratore, dentro una fase di grande espansione.

Certo, erano altri tempi, potremmo dire. Però, erano anche i tempi della crisi internazionale, erano i tempi della difficoltà, erano anche i tempi dell'austerità dell'Unione europea. Ciò malgrado, in quella fase, in cui era già in atto un cambiamento epocale e strategico a livello globale, la Regione del Veneto decise di scommettere sulla capacità che avrebbe potuto avere, attraverso un grande investimento pubblico, di stare al centro delle dinamiche economiche del Nord Europa.

Questo lo dico perché ci sono fasi nella storia in cui uno deve scegliere da che parte stare. Vale non solo in politica. Puoi scegliere se giocare in difesa la partita, se fare il catenaccio (giusto perché siamo in periodo di Mondiali, quindi stiamo su questi paragoni). Giochiamo contro una squadra molto forte, la crisi, e dobbiamo decidere come rispondere alla crisi. C'era il classico gioco all'italiana, ossia il catenaccio: otto giocatori in difesa, una punta sola davanti, con la speranza che segni. Ecco, questo è lo schema di gioco che stiamo adottando noi: tutti in difesa.

Dicevo, possiamo scegliere come giocare questo mondiale. Lo stiamo giocando come lo giocava l'Italia qualche decennio fa: catenaccio, otto giocatori in difesa, un'unica punta.

Io invece - questo vale anche sul piano calcistico - preferisco le squadre che hanno il coraggio di affrontare a viso aperto anche un avversario più forte e provano a batterlo sul campo, con il gioco di squadra, anche se magari ci sono meno talenti individuali, e con la capacità, attraverso schemi di gioco intelligenti, di superare le abilità tecniche degli avversari.

Noi questo, credo, avremmo dovuto fare in questa situazione, di fronte ad un avversario così forte, come la crisi economica, come la crisi energetica, come le sfide delle transizioni digitali ed ecologiche che abbiamo davanti, come l'internazionalizzazione delle imprese che porta i nostri contesti aziendali a dover competere con contesti internazionali, di fronte alla grande crisi sociale che porta le famiglie e i cittadini del Veneto a dover fare i conti non soltanto con degli aumenti spropositati dei costi, ma anche con la paura e l'incertezza. Banca d'Italia ci dice che c'è un'incidenza molto rilevante della tendenza delle famiglie a tornare a risparmiare, anziché a spendere. Ecco, noi dovremmo fare quello che, ovviamente, i singoli cittadini non riescono a fare: contrastare la crisi economica.

Noi, invece, da dieci anni a questa parte, cioè da quando siamo stati travolti, insieme a tutti gli altri, dall'altra grande crisi, quella finanziaria, abbiamo scelto di giocare in difesa. E come abbiamo giocato in difesa? Abbiamo accettato la decisione del presidente Galan, che dopo aver messo l'addizionale IRPEF l'ha tolta, proprio prima delle elezioni che hanno visto la prima vittoria del presidente Zaia, e da allora abbiamo cominciato una rigidissima politica di austerità sul bilancio regionale. Abbiamo cominciato un rientro dal debito molto puntuale. Abbiamo cominciato un rientro dal DANC, cioè dall'esposizione debitoria che avevamo nei confronti dello Stato, che ha impegnato e continua ad impegnare gli utili di questa Regione per cifre rilevanti (milioni di euro l'anno). Siamo tuttora ancora impegnati - mi pare ci siano circa 2 milioni di euro ancora di residuo - nella fase di rientro dall'operazione di anticipazione di liquidità che abbiamo utilizzato qualche anno fa per accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione.

Tutto questo lo dico giusto per puntualizzare alcune affermazioni che ho sentito in quest'Aula. È verissimo che il Veneto non è la Regione benchmark, però è una delle Regioni che ha una velocità di pagamento delle imprese più alta. Lo abbiamo fatto perché lo Stato ci ha prestato i soldi per farlo e oggi li stiamo restituendo. Insomma, abbiamo ridotto al minimo il ricorso all'indebitamento come meccanismo per finanziare gli interventi in conto capitale.

Il risultato oggi qual è? Oggi il risultato è che abbiamo un bilancio molto solido dal punto di vista finanziario, ma rispetto al quale non abbiamo margine di manovra alcuno.

Questo atteggiamento sulle politiche di bilancio, cioè questo schema di gioco, io lo potevo comprendere nel momento in cui il mondo occidentale, l'Europa era tutta impegnata in una politica di rientro del debito, la famosa austerità, cioè quando, sotto i colpi del Patto di stabilità e crescita, l'Europa obbligò, di fatto, i Paesi membri, l'Italia per prima, dunque a cascata le Regioni, a politiche di bilancio e di contenimento della spesa. L'idea, quella che si è dimostrata fallimentare sotto i colpi della pandemia e che oggi il presidente Zaia ci ripropone come modello di politica economica, è che, in fase di crisi, di incertezza, di preoccupazione, la risposta che la politica deve dare è quella di tirare la cinghia, come diceva il consigliere Pan una volta. Siccome non sappiamo cosa succederà, tiriamo la cinghia, aspettiamo momenti migliori. Ed è quello che ci ha chiesto l'Europa per decenni, ed è l'atteggiamento contro il quale alcuni partiti, il vostro in particolare, hanno fatto le battaglie in questi anni. L'Europa matrigna, l'Europa che ci obbliga a tagliare le spese, l'Europa della spending review. Dicevamo "bisogna tenerla", l'Europa che ci obbliga a fare la riforma Fornero, quella che adesso non ci piace per niente, l'Europa che ci obbliga a tagliare le spese e gli investimenti in sanità. Abbiamo passato anni a lamentarci che l'Europa non ci consentiva di svolgere la funzione pubblica di rilancio degli investimenti.

Succede che nel 2020 arriva la pandemia e quando arriva la pandemia ci siamo accorti come tutti i risparmi, tutti i tagli, tutte le politiche restrittive che l'Europa ci aveva imposto e che noi (non solo noi, ma soprattutto noi Italia) avevamo attuato in quegli anni ci avevano reso disarmati di fronte alla pandemia. Avevamo sotto-investito nel comparto sanità, avevamo sotto-investito nei servizi di welfare. Poi, quando ci siamo accorti che avevamo bisogno di strutture e infrastrutture pubbliche, ci siamo accorti che non le avevamo più, perché per decenni, anziché investire, avevamo tirato la cinghia.

Nel 2020, la larga parte degli Stati europei (ce ne sono alcuni, guidati da forze di estrema destra, che non hanno svolto questa funzione) e, in particolare, il Parlamento europeo e la Commissione europea si rendono conto che continuare a richiedere interventi di austerità, di taglio dei costi, di rientro dal debito, di contenimento della spesa pubblica, ci aveva reso più fragili e più esposti a shock imprevisti, come la pandemia è stata. Quindi, l'Europa non solo ha detto di sospendere, di annullare il Patto di stabilità e crescita, ma addirittura ha aggiunto: cari Stati membri, facciamo il debito comune, vi trasferisco delle risorse a fondo perduto, per tentare di recuperare tutte quelle risorse che negli anni dell'austerità vi ho costretto a non investire. È questo il PNRR, il NextGenerationEU: un recupero da parte delle Istituzioni comunitarie di tutti gli errori, dal punto di vista di politica pubblica, che aveva inanellato negli anni precedenti. Quindi, lo ha capito, l'Europa, e ha messo a disposizione quantità ingenti di risorse, si è resa disponibile al debito comune, non lasciando, dunque, gli Stati membri soli davanti alle intemperie del mercato finanziario, e ha fornito a chi si dimostra in grado di farlo le risorse per cambiare.

Ma ci ha detto una cosa in più l'Unione europea, perché ha imparato che non si può contrarre la spesa nelle fasi di crisi, ma ha anche imparato che è fondamentale orientare bene gli investimenti se li si vogliono finalizzare al futuro: questa enorme quantità di risorse non va spesa a caso, ma va spesa tenendo conto di alcuni elementi strategici che possono aiutare la proiezione nel futuro, la sostenibilità, i giovani, la coesione territoriale.

L'ha capito l'Europa e devo dire che l'ha capito anche il Governo italiano negli anni complicatissimi della gestione della pandemia, Governo quasi di unità nazionale, dove tutti, almeno le forze più responsabili, come la nostra, la vostra un po' meno, Consigliere, hanno mangiato il boccone amaro di doversi mettere d'accordo e hanno fatto politiche a debito per tentare di rispondere alle emergenze che avevamo davanti, e tendenzialmente dovranno continuare a farlo in qualche modo, pur nel mutato contesto.

Io, dunque, vi chiedo una cosa: davvero pensate che sia possibile che, se si è accorta l'Europa, che si è accorto il Governo italiano, non si accorga la Regione del Veneto che bisogna cambiare schema di gioco se vogliamo arrivare alla finale di questo mondiale?

Il nostro è un bilancio molto simile a quello degli anni precedenti. Infatti, come dicevo con qualcuno in questi giorni, basta studiare il nostro bilancio il primo anno di legislatura. Uno fa una fatica il primo anno, poi vive di rendita, perché di fatto è sempre lo stesso. È un bilancio che cuba 17 miliardi di euro, 10 dei quali sono praticamente di passaggio, dal momento che entrano dallo Stato e vanno diretti ad Azienda Zero (poi sul punto tornerò). Ma su 17 miliardi quant'è la capacità della Regione del Veneto di incidere sulle misure e sui numeri di questo bilancio? In altri termini, parliamo di entrate. Ebbene, su 17 miliardi le entrate proprie sono pari a 1,142 miliardi. Quindi, abbiamo 1 miliardo di entrate proprie e 520 milioni di spese obbligatorie (personale, affitti, bollette, struttura). Noi siamo capaci di raccogliere sul territorio 1 miliardo e dobbiamo spenderne 520 milioni per le spese fisse della struttura.

Ci sarebbero molti altri dati da prendere in considerazione per dare la misura delle difficoltà che abbiamo noi, che ha l'assessore Calzavara nel comporre questo bilancio, ma ho scelto questi tre perché mi sembrano indicativi.

All'indisponibilità di risorse fresche si aggiungono alcuni macigni che noi ci portiamo dietro e alcune spade di Damocle che rischiamo di avere sulla testa da qua ai prossimi anni, che ingessano ancora di più il nostro bilancio.

Il primo è il tema dei derivati, anche questo ennesima eredità delle Giunte di centrodestra Zaia e Galan; il tema dei derivati, questa scommessa, questa assicurazione sui tassi di interesse, che risale ai primi anni Duemila, è un'eredità che ci costa diversi milioni di euro l'anno. E' una spesa finanziaria. Non ci compriamo niente e non ci vendiamo niente con quei soldi, ma dobbiamo metterli a bilancio. E' una spesa finanziaria.

Il secondo è il tema della Superstrada Pedemontana Veneta, di cui abbiamo parlato ieri e su cui non vorrei spendere troppo tempo. È un investimento non fatto con i criteri ordinari dell'indebitamento pubblico, ma attraverso un meccanismo, un'operazione finanziaria (anche in quel caso) che io continuo a ritenere azzardata da un certo punto di vista - ma questa è un'opinione - certamente in distonia, anticiclica rispetto alle necessità della Regione, che ci mette oggi, nel momento in cui avremmo più bisogno di risorse libere, nelle condizioni di dover accantonare a bilancio, in tre anni, 67 milioni per far fronte al costo vivo della Superstrada Pedemontana Veneta.

Tutto questo avviene in un contesto in cui - spero di essere smentita, ma non credo sarà così - anche il livello di trasferimenti dallo Stato più o meno rimarrà quello, perché è finito il tempo del debito senza freni, perché è finito il tempo dei tassi di interesse molto bassi, che potevano anche consentire operazioni un po' più ampie di indebitamento, perché anche a livello nazionale di risorse non ce ne sono più. Quindi, le entrate sono quelle, le spese obbligatorie sono quelle, dallo Stato grandi aiuti non ci arriveranno, temo.

Consentitemi di fare una battuta sul punto. Se lo Stato stanziava 21 miliardi di euro, siamo amministratori seri se diciamo che al Veneto arriverà 1 miliardo perché a livello spannometrico è così? Io non ho voluto polemizzare, ma sono abbastanza sconcertata del pressapochismo con cui si affronta un tema così delicato. Uno si studia la legge di bilancio, fa un conto di quanto può arrivare e mi dà una cifra attendibile. Allora, sì, posso stare su quel piano di ragionamento. Quindi, quanto arriverà dallo Stato di quei 21 miliardi non è dato sapere. A me non convince il pressapochismo quando si parla di soldi. Mi piace più ragionare in termini concreti. Quanto ci arriverà non è dato sapere. In ogni caso non ci basterà, perché le previsioni della legge di bilancio riguardano solo il primo trimestre del 2023.

In questo scenario noi che cosa facciamo? Rimaniamo in attesa e, anziché contribuire a ridurre l'incertezza e le preoccupazioni di famiglie ed imprese, andiamo in difesa, facciamo il catenaccio, restiamo tutti fermi, immobili, sperando che la punta segni il gol. E se non lo segna?

Ci sono, tuttavia, due buone notizie. Lo dico sennò qualcuno mi accusa di essere pessimista. Non sia mai. La prima buona notizia è rappresentata dai fondi comunitari. Anche su questo, però, parliamoci chiaro per capire come si costruisce il bilancio della Regione del Veneto. Ha ragione, il presidente Zaia: da quest'anno noi sommiamo le risorse comunitarie della vecchia programmazione e aggiungiamo le risorse comunitarie della prossima programmazione. C'è un dettaglio, colleghi: in questo bilancio ci sono solo le uscite, non ci sono le entrate. In questo bilancio noi mettiamo 60 milioni, solo nel 2023, di cofinanziamento, ma non è registrato tra le entrate quello che, moltiplicando, l'Unione europea ci restituirà.

Ma posso, io, lavorare su un bilancio fatto così, dove ci sono solo le uscite e non ci sono le entrate? Eppure, sono certe quelle entrate. Abbiamo letto gli articoli di stampa in cui il presidente Zaia ci spiegava che l'Unione europea, la Commissione europea aveva approvato il nostro piano. Ma perché io non vedo quei soldi nel bilancio? Quand'è che entrano nel bilancio? E quando entrano, chi decide come impegnarli? Un miliardo, si parla di un miliardo che arriverà e che nel bilancio non c'è. Però, c'è l'uscita. Intanto abbiamo messo l'uscita. Non sia mai che a qualche Consigliere venga qualche idea utile di investimento.

La seconda buona notizia è rappresentata dal PNRR. Guardando il bilancio, ho visto che dal 2023 in poi – ne parlavo anche ieri con la vicepresidente De Berti – arriveranno molte risorse per alcuni interventi importanti. Ma anche su questo rivolgo due domande alla Giunta. Abbiamo impegnato due sedute di Consiglio regionale a discutere di come le risorse europee, stanziare con l'ottica di cui vi parlavo prima, potessero essere utilizzate dalla nostra Regione non per fare le cose che non eravamo riusciti a fare in tutti questi anni, ma per costruire un impianto di interventi diversificato che consentisse alla Regione del Veneto di fare quel salto, la Regione del Veneto come comunità, come territorio, per fare insieme quel salto che ci proiettasse nel futuro; ma se vado a guardare l'elenco degli interventi che con il PNRR verranno finanziati o sono finanziati in questa Regione, vedo tantissime cose pregevoli, ma a spot, alcune che dipendono dalla buona volontà dei territori e degli amministratori locali di andarsi a prendere le risorse, altre che arrivano perché arrivano. Ma abbiamo parlato, per due sedute di Consiglio, dei diciassette programmi strategici di investimento, che potevano cambiare la nostra Regione. Che fine hanno fatto quei progetti dentro la pianificazione di questo bilancio? Qui dovevano stare, e non ci sono.

Restando sempre sul tema PNRR, se guardiamo quello che arriva alla Regione del Veneto dal PNRR, quasi nel 90% dei casi è in ambito sanitario, case di comunità e ospedali di comunità. Anche su questo, colleghi, a me va benissimo, è fondamentale investire nell'infrastruttura sanitaria, nella capacità di offrire ai cittadini del Veneto una serie di strutture in grado di corrispondere alle necessità di cura, ma abbiamo bisogno di avere contezza della progettualità che sta dietro a quei grandi investimenti. Ammodernaremo e recupereremo tante strutture, ne apriremo delle altre. Ma quand'è che ci diciamo che in questa Regione, a proposito delle lezioni che dovremmo aver imparato dalla pandemia, abbiamo scelto da troppo tempo di abbandonare la medicina territoriale e di costruire un'offerta sanitaria che fosse concentrata in troppi pochi posti, dimenticando totalmente le necessità del territorio? Io non sono una sostenitrice dei tanti piccoli ospedali diffusi per il territorio. Lo dico con chiarezza. Quindi, mi convinceva anche l'idea di concentrare in grandi ospedali specializzati alcune funzioni. Ma a questa idea doveva corrispondere il rafforzamento del presidio territoriale.

Anche qua, giusto per stare sulla verità, il presidente Zaia dice che il Veneto è una delle Regioni che ha meno percentuale di incidenza della sanità privata nell'offerta. Io dico "ni". Del resto, è vero che c'è una quota contenuta di sanità privata convenzionata; ma quant'è la sanità privata non convenzionata che progressivamente sta sostituendo il pubblico per via di come i dati possono essere manipolati come si vuole? Il problema è che io non lo faccio in diretta televisiva tutti i giorni, io lo faccio qua in questo Consiglio. Basta vedere i numeri per capire che non è così. Vi sfido a dimostrare che non è così.

Mi rivolgo al capogruppo Cons. Villanova: non serve fare la gara dei dati. Basta uscire da questo palazzo e chiedere alle persone normali se sono in grado di avere una visita medica specialistica in tempi decorosi in una struttura pubblica o privata convenzionata. Non è che bisogna andare a prendere chissà quali indicatori del benchmark, della performance o di chissà cosa. Si esce di qua e si dice: buongiorno, se lei deve fare una visita cardiologica nel pubblico o in quella piccola quota di privato convenzionato quanto tempo ci mette? Se la risposta è che ci mette sei mesi, abbiamo un problema. E se nel privato non convenzionato ci mette tre giorni – e ne trovo tanto di privato non convenzionato che la fa in tre giorni quella visita – vuol dire che abbiamo un problema. Quindi, penso che venire in questo Consiglio a spiegarmi che siamo i numeri uno nella sanità sia una presa in giro per quella persona che deve aspettare sei mesi per fare una visita cardiologica.

Allora io mi chiedo: in questo contesto quante risorse ci sono in questo bilancio? Io ho provato a guardarlo e davvero non l'ho capito. Vi faccio alcuni esempi. Uno l'ho già in parte citato prima a proposito di sanità: il bilancio di Azienda Zero. Mi dispiace che non ci sia l'assessore Lanzarin, che di solito è sempre presente nei Consigli. Eccola, bene. Di solito c'è sempre, per cui mi stupiva la sua assenza.

Dicevo, c'è un problema che riguarda il bilancio di Azienda Zero. D'altronde, se diciamo che l'80% del bilancio regionale è

composto dal bilancio del perimetro sanitario e poi quell'80% non lo vediamo qua dentro come andrebbe visto? Di cosa stiamo parlando? Noi abbiamo i soldi che entrano dallo Stato, 10 miliardi, e i soldi che vanno ad Azienda Zero, 10 miliardi. E poi? La governance di quei 10 miliardi, che passa attraverso Azienda Zero di fatto totalmente, come la verifichiamo? Qual è il luogo in cui noi possiamo far sapere ai veneti che Azienda Zero chiude il bilancio con un utile pazzesco? Milioni e milioni di utile ha Azienda Zero, mentre tutte le AULSS del territorio sono in deficit. Ma ci sarà un luogo in cui noi possiamo discutere di questo squilibrio e di questa modalità di gestione delle risorse; nell'ambito più strategico, a proposito di autonomia, che è la sanità, la materia per eccellenza sulla quale già le Regioni esercitano un'ampia autonomia? Quando lo discutiamo il bilancio di Azienda Zero? Quando possiamo decidere, o contribuire a decidere su come investire le risorse in questo ambito? C'era il tema, lo citavo prima, dei fondi europei, che entrano e che non sappiamo come vengono allocati. Ma Veneto Lavoro ha chiuso il bilancio con 30 milioni di utile. E chi li vede quei soldi? Entrano dall'Europa. Io nel bilancio vedo il cofinanziamento regionale, cioè la spesa; l'Europa mi dà i soldi, l'assessore Donazzan li gira tutti a Veneto Lavoro, che come Azienda Zero è l'ente strumentale della Regione, che in questo caso gestisce le politiche del lavoro, e, come Azienda Zero, che chiude il bilancio in utile per milioni di euro, anche Veneto Lavoro chiude il bilancio con un utile di 30 milioni di euro.

Qua non c'è una lira, ma nella cassaforte di Azienda Zero, nella cassaforte di Veneto Lavoro i soldi ci sono. È che questo bilancio lo discutiamo qui e le risorse le allochiamo qui. Ma le risorse di Azienda Zero e di Veneto Lavoro le decidono da un'altra parte, gli Assessorati o il Direttore generale di Azienda Zero e di Veneto Lavoro, che non sono politici e non rispondono come voi di quello che fanno.

Se io ho 30 milioni su Veneto Lavoro, se ho 30 milioni su Azienda Zero, e qua devo discutere degli spiccioli, che modo è di gestire la finanza regionale? Mi spiegate che non ci sono i soldi. Faccio un altro esempio: Veneto Sviluppo, assessore Calzavara. Quanti soldi ci sono della Regione del Veneto fermi da anni su Veneto Sviluppo? Ho fatto una richiesta, come Vicepresidente della Prima Commissione, firmata anche dal Presidente, direttamente agli uffici. Ho chiesto: posso sapere quante sono le risorse che negli anni la Regione ha trasferito a Veneto Sviluppo, e che non sono state trasferite a loro volta ai soggetti per i quali erano state stanziare? Non mi hanno risposto.

Quando noi facciamo le variazioni di bilancio, tipo quella che abbiamo fatto ieri, e diciamo "150.000 euro in più a Veneto Sviluppo", una volta che quei 150.000 euro escono da qua e vanno là, io come faccio a sapere che fine fanno? Sono oltre 3,5 milioni di risorse del Veneto in quel famoso fondo anticrisi, che abbiamo iniziato ad attivare dal 2020 per la pandemia. Dove sono quei soldi? Chi li ha ricevuti? Quanti ce ne sono ancora nel bilancio di Veneto Sviluppo? È un fondo di rotazione, dovrebbero andare e rientrare. Ce l'avete scritto nell'emendamento che ci avete presentato ieri: 150.000 mila euro che si aggiungono ai 3,5 milioni già presenti nel fondo. Quanti sono i soldi fermi in Veneto Sviluppo? Chi decide come allocarli, a chi darli e con quali regole? Azienda Zero almeno è un ente strumentale della Regione, Veneto Lavoro è un ente strumentale della Regione, ma Veneto Sviluppo è una società, dove la Regione ha il 50% e l'altro 50% lo hanno le banche e le assicurazioni.

È normale che io devo dare milioni e milioni di euro del bilancio regionale ad una società, di cui detengo solo la metà della partecipazione azionaria e non ho possibilità di sapere come vengono gestite quelle risorse, quante ce ne sono dentro la cassaforte, come faccio a recuperare quelle che sono ferme? Ce ne sono, perché l'anno scorso ci avete portato una variazione di bilancio, in cui vi siete accorti che c'erano - mi pare - 9 milioni di euro dal 1995 fermi in Veneto Sviluppo. Non si ricorda, assessore Marcato? Erano fermi in Veneto Sviluppo. Era scaduto il mandato della legge che aveva erogato quei finanziamenti ed erano fermi lì.

Visto che l'ho fatto ufficialmente con un documento da vicepresidente della Prima Commissione, chiedo ufficialmente anche in quest'Aula che lei venga in Commissione e ci dica quanti soldi ci sono dentro Veneto Sviluppo fermi, non allocati, dal 1995 in poi. Glielo devo chiedere, perché altrimenti io mi fermo a quello che c'è scritto in questo bilancio, cioè che soldi non ce ne sono.

Ho fatto solo alcuni esempi, potrei farne altri del perché io sono convinta di questi argomenti.

La curiosità mi è nata da questo. Abbiamo sempre detto (lo diciamo spesso) che ci servono più soldi per la sanità, perché la Toscana investe di più, ci servono più soldi per la cultura, perché l'Emilia investe di più, ci servono più soldi per le Università, perché la Lombardia investe di più. A parte l'addizionale, ma com'è possibile che Regioni più piccole della nostra, con una popolazione inferiore, con una propensione all'impresa inferiore alla nostra, abbiano così tante risorse in più? È inspiegabile.

Ce lo diceva il Presidente l'altro giorno, quanto incassa dall'addizionale IRPEF l'Emilia-Romagna? 250 milioni, 300 milioni, ma se io faccio la somma di quanti soldi investe più di noi l'Emilia-Romagna, sono più di 300 milioni, quindi mi chiedevo "ma com'è possibile che l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Lombardia, pur essendo Regioni o simili o addirittura più piccole della nostra, al netto delle risorse dell'addizionale, ne abbiano più di noi? Dove sono i soldi della Regione del Veneto? Questo mi sono chiesta e mi sono accorta dove sono: un pezzo è nell'ente strumentale X, un pezzo è nell'ente strumentale Y. Il tema è che la gestione e le decisioni su quelle risorse non passano da qui e ci dicono che non ci sono soldi: non ci sono soldi per gli asili nido, non ci sono soldi per il caro bollette, non ci sono soldi per le borse di studio.

Ne approfitto, Presidente, anche per stigmatizzare da quest'Aula il comportamento dell'assessore Donazzan, che convoca gli studenti delle organizzazioni studentesche per discutere con loro, dopo anni che chiedevano un incontro, delle condizioni delle borse di studio; li convoca dopo anni, finalmente, a Venezia, li fa arrivare e non si presenta all'incontro. Stigmatizzo pubblicamente questo comportamento.

Dicevo, a noi dite che non ci sono i soldi per niente, però Veneto Lavoro i soldi li ha, Veneto Sviluppo i soldi li ha, Azienda Zero i soldi li ha, solo per citare i tre soggetti più importanti, ma se poi andiamo a vedere i bilanci anche degli enti strumentali o delle partecipate della Regione, tipo CAV, i soldi li hanno. CAV è partecipata al 50% dalla Regione del Veneto e chiude un bilancio con 18 milioni di utile.

Signori, colleghi, sono disponibile a fare anche il catenaccio, se serve, ma il catenaccio lo fai quando hai proprio giocatori scarsi..... Non voglio accontentarmi di giocare in una squadra con i difensori che abbattano l'attaccante avversario, perché non

hanno altre qualità. Io penso che la Regione del Veneto, proprio perché non sono pessimista, abbia grandi talenti da sfoderare nella sua nazionale. Possiamo permetterci di fare un gioco di squadra capace di valorizzare le qualità che abbiamo, gli undici giocatori più forti, le eccellenze.

Abbiamo il giocatore “impresa”, che è fortissimo e, anche se ha qualche difficoltà fisica, ha delle abilità pazzesche; abbiamo il giocatore “tessuto sociale” e, mai come in Veneto, la rete del volontariato, della solidarietà, dell’associazionismo ci ha consentito in questi anni di essere competitivi sull’offerta dei servizi educativi e di supporto alle famiglie. Abbiamo il giocatore “cultura”, mi verrebbe da dire dopo tutte le discussioni di questi giorni: Teatro Nazionale, la capacità di avere un sistema culturale diffuso sul territorio capillare. È un ottimo giocatore. Abbiamo anche ottimi giocatori che contribuiscono al sistema sanitario e socio-sanitario. Lo abbiamo detto durante la pandemia, “eroi” li chiamavamo. Ce ne siamo dimenticati adesso. Guadagnano come fossero operai metalmeccanici, anzi forse meno. Anche quello lì è un forte giocatore da schierare in campo. Bisogna però valorizzarlo il giocatore “sanità”, metterlo nelle condizioni fisiche di poter scattare, riprendere, correre.

Insomma, è una Regione che ha undici giocatori fortissimi. Dobbiamo metterli nelle condizioni di avere degli schemi di gioco efficaci. Poi, anche se abbiamo una punta scarsa va bene lo stesso, la aiuta la squadra, come si dice, saliamo con gli altri. Possiamo vincere anche con una punta scarsa se, però, abbiamo contezza delle risorse di cui abbiamo a disposizione, se siamo in grado di assumerci la responsabilità di alcune decisioni nei luoghi in cui quelle decisioni devono essere prese. È questo il palazzo giusto. Non è né il palazzo dall’altra parte del canale né le sedi dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate. Possiamo avere una buona squadra se siamo capaci di fare un po’ di programmazione, cioè di pensare oggi cosa vogliamo essere tra un po’ di anni.

Ecco, credo - e chiudo, Presidente - che con questo bilancio di previsione triennale, che dovrebbe essere il documento che ci consente di definire gli schemi di gioco, noi siamo costretti, come in effetti è capitato anche alla Nazionale italiana, a non riuscire neanche a qualificarci a questi Mondiali.”.

3. Note agli articoli

Note all’articolo 3

- Il testo dell’art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 40 Equilibrio di bilanci

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessaria a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. Nelle more dell’applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall’esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell’ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.”.

- Il testo dell’art. 3, commi dal 16 a 21-bis della legge n. 350/2003 è il seguente:

“Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l’eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall’ente a seguito

della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutualitari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; (90)
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

- a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
- b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.”.

- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento.

Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato."

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 243/2012 è il seguente:

"Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato."

- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo n. 112/2008 è il seguente:

"Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

- a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

[6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.]

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.»

Nota all'articolo 4

Per il testo dell'art. 3, commi dal 16 a 21-bis della legge n. 350/2003, dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, dell'art. 10 della legge n. 243/2012, dell'art. 62 del decreto legislativo n. 112/2008, vedi nota all'art. 3.

Nota all'articolo 5

Per il testo dell'art. 3, commi dal 16 a 21-bis della legge n. 350/2003, dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, dell'art. 10 della legge n. 243/2012, dell'art. 62 del decreto legislativo n. 112/2008, vedi nota all'art. 3.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria